




FLC CGIL | *federazione lavoratori
della conoscenza*

LA SCUOLA E I PON: CONVERGENZE E DIVERGENZE

Seminario nazionale sul PON "Per la scuola"



4 maggio 2016 dalle ore 9,30 alle ore 17,00
FLC CGIL nazionale, sala "Luciano Lama"
via Leopoldo Serra 31, Roma



Le procedure di acquisto dei beni, servizi e lavori.

Le modalità di individuazione del personale interno ed esterno



Le fasi delle procedure di affidamento

- L'art. 11 del D.Lgs. 163/06 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) disciplina le “*fasi delle procedure di affidamento*”, con l'evidente intento di rendere il **procedimento uniforme** almeno nelle sue linee generali, introducendo una serie di regole e scansioni temporali precise da applicare a tutte le procedure di affidamento.
- Si tratta di norme che in parte codificano regole contenute nella **legislazione di contabilità generale** (artt. 16, 17, 19 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440), e in parte codificano principi desumibili dall'**elaborazione giurisprudenziale**.
- dall'esame della disciplina appare evidente l'intento del legislatore di **separare nettamente** la fase di scelta del contraente (dominata da regole pubblicistiche) che culmina nell'aggiudicazione, dalla fase di stipulazione del contratto che ricade nell'alveo del diritto privato

Il primo atto delle procedure ad evidenza pubblica: la Determina a Contrarre



FLC CGIL | federazione lavoratori della conoscenza

Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (art. 11, co. 4, D.Lgs. 163/2006).

La determina è un atto prodromico della procedura ad evidenza pubblica ed è formalmente necessario. In tale atto le amministrazione devono individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte che saranno adoperati.

Pertanto, all'interno della Determina vi sarà l'indicazione:

✓ delle **clausole contrattuali essenziali** (durata, importo a base d'asta, eventuali facoltà della PA).

✓ delle **modalità di gara** con la specifica della procedura di scelta del contraente, dei requisiti minimi di partecipazione e del criterio di aggiudicazione;



Achille Cicarelli



(... segue) La Determina a Contrarre

- E' preceduta normalmente da approvazione di un capitolato d'oneri o del progetto esecutivo dell'opera/del lavoro (salvo che si tratti di appaltare progettazione ed esecuzione).
- Il contenuto della determina a contrarre, sarà poi più ampio nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici intendano far ricorso ad una procedura negoziata.
- In tal caso, infatti è previsto un obbligo di motivazione a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, le quali devono giustificare il ricorso a tale tipo di procedura.



Procedure di scelta del contraente

Il contraente può essere scelto mediante:

- ✓ procedura aperta (asta pubblica) **(art. 55)**
- ✓ procedura ristretta (licitazione privata, appalto concorso) **(art. 55)**
- ✓ procedura negoziata **(artt. 56 e 57; art. 125; art 20 e 27)**
- ✓ acquisto tramite Centrale di Committenza **(art. 33)**



La gara a procedura aperta

Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta (art. 3, comma 37, D.Lgs 163/2006)

La gara a procedura ristretta

Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice (art. 3, comma 38, D.Lgs. 163/2006)


La gara a procedura ristretta

Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata (art. 3, comma 40, D.Lgs. 163/2006), così come l'affidamento di servizi esclusi (art. 27 D.Lgs. 163/06).

La gara a procedura ristretta



FLC CGIL | federazione lavoratori della conoscenza




Achille Cicarelli

Criteri di calcolo delle soglie degli appalti



FLC CGIL | federazione lavoratori
della conoscenza

- Importo totale pagabile **al netto dell'IVA** comprensivo di **ogni forma di opzione o rinnovo** del contratto e di eventuali premi o pagamenti da elargire ai concorrenti;
- E' **vietato il frazionamento** in lotti dell'importo dell'opera, servizio o fornitura (al fine di eludere l'applicazione della disciplina comunitaria);
- Quando un'opera, servizio o fornitura può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, il valore del contratto pubblico è rappresentato dal valore della **totalità dei lotti** (quindi si applica la disciplina dettata per i contratti comunitari per ogni singolo lotto).



Achille Cicarelli



Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi sopra soglia


- L'art. 66 fissa le seguenti regole per quanto riguarda le gare comunitarie:
 - gli avvisi e i bandi, oltre che sulla **G.U.U.E.** (*Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*), sono pubblicati sulla **G.U.R.I.** (*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*) e sul profilo di committente della stazione appaltante (cioè sul **sito internet** della stessa) e sui due siti informatici previsti sia presso l'**Osservatorio dei contratti pubblici** sia presso il **Ministero delle Infrastrutture** ai sensi del d.m. 6 aprile 2001, n. 20 (tale ultima forma di pubblicazione deve avvenire non oltre due giorni lavorativi dopo la pubblicazione sulla GURI e deve contenere gli estremi di tale pubblicazione);
 - Le spese di pubblicazioni sulla GURI sono poste a carico del soggetto aggiudicatario
 - Non è più obbligatoria la pubblicazione, per estratto, sui quotidiani.

Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi sotto soglia



FLC CGIL | federazione lavoratori della conoscenza

- Per quanto riguarda gli appalti sotto soglia, le relative regole sono fissate dagli art. 122 per gli appalti di lavori e 124 per gli appalti di servizi e forniture.
- Si applica la disciplina definita per gli appalti sopra soglia
 - con l'esclusione della pubblicazione sulla GUUE



Achille Ciccarelli



La presentazione delle offerte

Termini minimi nelle gare sopra soglia


- *“Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi” (art. 70, comma 1).*
- La nuova normativa conferma i termini minimi ordinari per gli appalti soprasoglia comunitaria:
 - per le procedure aperte (**52 gg** per la presentazione delle offerte dalla data di trasmissione del bando alla GUUE)
 - per le procedure ristrette (**37 gg.** per la presentazione delle domande di partecipazione dalla trasmissione del bando e **40 gg.** per la presentazione delle offerte dalla spedizione dell’invito).

(... segue) i termini minimi nelle gare sopra soglia



FLC CGIL | federazione lavoratori della conoscenza

- nelle **procedure ristrette**, allorché l'**urgenza** renda impossibile rispettare i termini minimi previsti, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire:
 - un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a **15gg** dalla data di trasmissione del bando di gara (o a **10 gg** se il bando è trasmesso per via elettronica);
 - un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a **10gg.** dalla data della trasmissione dell'invito a presentare offerte
- la riduzione dei termini è consentita solo laddove l'urgenza sia **motivata espressamente** di preferenza con riferimento a fatti imprevedibili ed estranei all'amministrazione



Achille Ciccarelli

(... segue) i termini minimi per lavori nelle gare sotto soglia



FLC CGIL | federazione lavoratori
della conoscenza

- nelle **procedure aperte** il termine per la ricezione delle offerte, non può essere inferiore a **26 gg.**, decorrente
 - dalla data di **pubblicazione del bando sulla GURI** per i contratti di importo superiore a 500.000 euro
 - dalla data di **pubblicazione del bando sull'albo pretorio** del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a 500.000 euro
- nelle **procedure ristrette** il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, dalla data di cui al punto precedente, non può essere inferiore a **15gg**; Il termine per la ricezione delle offerte decorrente dalla data di invio dell'invito non può essere inferiore a **20gg**



Achille Cicarelli

(... segue) i termini minimi nelle gare sopra soglia



FLC CGIL | federazione lavoratori della conoscenza

- nelle **procedure ristrette**, allorché l'**urgenza** renda impossibile rispettare i termini minimi previsti, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire:
 - un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a **15gg** dalla data di trasmissione del bando di gara (o a **10 gg** se il bando è trasmesso per via elettronica);
 - un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a **10gg.** dalla data della trasmissione dell'invito a presentare offerte
- la riduzione dei termini è consentita solo laddove l'urgenza sia **motivata espressamente** di preferenza con riferimento a fatti imprevedibili ed estranei all'amministrazione



Achille Cicarelli

(... segue) i termini minimi per lavori nelle gare sotto soglia



FLC CGIL | federazione lavoratori
della conoscenza

- nelle **procedure aperte** il termine per la ricezione delle offerte, non può essere inferiore a **26 gg.**, decorrente
 - dalla data di **pubblicazione del bando sulla GURI** per i contratti di importo superiore a 500.000 euro
 - dalla data di **pubblicazione del bando sull'albo pretorio** del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a 500.000 euro
- nelle **procedure ristrette** il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, dalla data di cui al punto precedente, non può essere inferiore a **15gg**; Il termine per la ricezione delle offerte decorrente dalla data di invio dell'invito non può essere inferiore a **20gg**



Achille Cicarelli

(... segue) i termini minimi per servizi e forniture nelle gare sotto soglia



FLC CGIL | federazione lavoratori della conoscenza

- nelle **procedure aperte** il termine per la ricezione delle offerte, non può essere inferiore a **15 gg**, decorrente dalla data di **pubblicazione del bando sulla GURI**
- nelle **procedure ristrette** il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, dalla data di cui al punto precedente, non può essere inferiore a **7gg**; Il termine per la ricezione delle offerte decorrente dalla data di invio dell'invito non può essere inferiore a **10gg**
- nelle **procedure negoziate** il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a **10 gg**.



Achille Cicarelli



La commissione giudicatrice

- Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice.
- La Commissione è nominata, con provvedimento formale, dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario.
- E' composta da un numero dispari di componenti in numero massimo di 5, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
- E' presieduta da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali.
- I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
- Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile (rapporti di parentela, amicizia, credito/debito, lavoro).



I criteri per la scelta dell'offerta migliore

- La migliore offerta è selezionata:
 - con il criterio del **prezzo più basso** (art. 82 del Codice)
 - (abrogato **decreto legislativo 50/2016**).
 - ovvero con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** (art. 83 del Codice)

- Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una **commissione giudicatrice**, che non è, invece, richiesta quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.



- Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, quali, a titolo esemplificativo:
 - Il prezzo
 - La qualità
 - Il pregio tecnico
 - Le caratteristiche estetiche e funzionali
 - Le caratteristiche ambientali

- la giurisprudenza della Corte di Giustizia è costante nella distinzione rigorosa tra “criteri di idoneità”, ovvero di qualificazione degli operatori economici interessati alle procedure di gara, e “criteri di aggiudicazione”, ovvero di individuazione dell'offerta migliore e più conveniente.



- Quando l'aggiudicazione è a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere utilizzati diversi elementi di valutazione collegati sempre ed esclusivamente all'oggetto dell'appalto. La scelta, in tal caso, è limitata e può riguardare soltanto i criteri effettivamente volti ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa e non quelli relativi alla capacità del prestatore (Corte di Giustizia, sentenza 20 settembre 1988, in causa 31/87 Beentjes e sentenza 19 giugno 2003, in causa C-315/01 GAT);
- Non possono pertanto mai essere utilizzati come criteri di aggiudicazione elementi attinenti all'esperienza o alla qualifica professionale e, in generale, alla capacità tecnica, economica o finanziaria del prestatore (*es. curriculum, licenze o certificazioni di qualità, fatturato complessivo o per servizi analoghi o similari prestati in precedenza, etc.*).



Quinto d'obbligo

Lavori (art. 161, DPR 207/2010)

“Per le sole ipotesi previste dall'[articolo 132, comma 1, del codice](#), la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori”.



Quinto d'obbligo

Forniture e servizi (art. 311, DPR 207/2010)

“la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto”.

La facoltà di avvalersi del quinto d'obbligo va indicata nel bando di gara:




Acquisto tramite Centrali di Committenza. La CONSIP



FLC CGIL | federazione lavoratori
della conoscenza

- Le Stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza. Le quali sono tenute all'osservanza del codice degli appalti
- La più importante Centrale di Committenza nel nostro ordinamento è la Consip S.p.A. (Società per Azioni il cui azionista unico è il MEF)
- La Consip opera attraverso le Convenzioni, il Mercato Elettronico (MEPA), e gli Accordi quadro. A tali strumenti si sta affiancando in via sperimentale il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA)



Achille Cicarelli



(...segue) acquisto tramite Consip

- **Le Convenzioni**
- **Le Convenzioni sono contratti quadro stipulati da Consip, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 26 Legge 488/99) nell'ambito dei quali i fornitori aggiudicatari di gare - esperite in modalità tradizionale o smaterializzata a seguito della pubblicazione di bandi - si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura emessi dalle singole Amministrazioni che hanno effettuato l'abilitazione al sistema Acquisti in Rete.**
- **Tale modalità di acquisto, più idonea per approvvigionamenti di beni e servizi con caratteristiche standard, grazie all'aggregazione della domanda, permette di ottenere rilevanti economie di scala sia in termini di processo sia di risparmi sugli acquisti.**
- **Accedendo alla [Vetrina delle Convenzioni](#) o navigando sul [catalogo prodotti](#) è possibile verificare l'offerta di beni e/o servizi offerti in Convenzione. Per alcune iniziative, inoltre, la possibilità di effettuare ordini on line permette non solo di velocizzare il processo di acquisto ma anche di monitorare direttamente sul Portale lo stato degli ordinativi effettuati.**

(...segue) acquisto tramite Consip



FLC CGIL | federazione lavoratori
della conoscenza

- Il Mercato Elettronico (ex. art. 328 DPR 207/2010)
- Il **Mercato Elettronico della P.A.** (MePA) è un mercato digitale in cui le Amministrazioni **abilitate** possono acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema. Può essere utilizzato solamente per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria (134 mila euro per le P.A. centrali e 207 mila euro per le altre);
- Consip definisce con appositi **bandi** le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l'abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l'aggiornamento dei cataloghi.
- Le Pubbliche Amministrazioni registrate possono consultare i cataloghi delle offerte ed emettere direttamente ordini d'acquisto (ODA) o richieste d'offerta (RDO). Per concludere le transazioni, amministrazioni e imprese devono essere dotati di **firma digitale**



Achille Cicarelli



(...segue) acquisto tramite Consip

- Accordi quadro
- L'Accordo quadro consiste in un accordo, concluso tra una [stazione appaltante](#) e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le condizioni base (prezzi, qualità, quantità) dei successivi [appalti](#) (specifici) che saranno aggiudicati dalle singole amministrazioni durante un dato periodo.
- Gli Accordi quadro, aggiudicati da Consip a più fornitori a seguito della pubblicazione di specifici [Bandi](#), definiscono le clausole generali che, in un determinato periodo temporale, regolano i contratti da stipulare. Nell'ambito dell'Accordo quadro, le Amministrazioni che hanno effettuato l'abilitazione al sistema Acquisti in Rete, attraverso la contrattazione di "Appalti Specifici", provvedono poi a negoziare i singoli contratti, personalizzati sulla base delle proprie esigenze.
- Accedendo alla [Vetrina degli Accordi quadro](#) o navigando nel catalogo prodotti sul sito [acquistinretepa](#) è possibile verificare l'offerta di beni e/o servizi disponibili tramite gli Accordi quadro.

Obbligo di ricorrere alle Convenzioni Consip per le IS



FLC CGIL | federazione lavoratori
della conoscenza

- **Art. 1, comma 449, l. 296/2006** (come modificato dal D.L. 95/2012 e Legge 228/2012): *“Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, (a decorrere dal 1 gennaio 2013), sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-quadro”..*
- A decorrere dal 1 gennaio 2013, le IS hanno pertanto l’obbligo di approvvigionarsi dei beni e servizi di cui necessitano utilizzando le **convenzioni** messe a disposizione da Consip. I contratti stipulati in violazione di tale obbligo sono nulli e comportano sanzioni a carico dei dirigenti scolastici che li hanno stipulati.



Achille Cicarelli

Obbligo di ricorrere alle Convenzioni Consip per le IS



FLC CGIL | federazione lavoratori
della conoscenza

- Tuttavia, è possibile procedere ad affidamenti fuori convenzione Consip, senza incorrere in sanzione alcuna:
- in caso di indisponibilità di Convenzioni Consip, aventi ad oggetto il bene o il servizio da acquistare;
- qualora in considerazione della peculiarità del progetto sia necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione Consip
- laddove il contratto stipulato dall'amministrazione preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri qualità-prezzo delle Convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A.
- In ogni caso, l'attivazione di una procedura di acquisto fuori Convenzione Consip, deve essere subordinata alla preliminare verifica da parte del Dirigente scolastico della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell'ambito delle Convenzioni Consip

Obbligo di ricorrere al MEPA per le IS



FLC CGIL | federazione lavoratori
della conoscenza

Art. 1, comma 450, l. 296/2006 *“Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma”.*




Achille Cicarelli

Obbligo di ricorrere al MEPA per le IS



FLC CGIL | federazione lavoratori
della conoscenza

- Nell'ambito della collaborazione tra Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) – Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e Consip, la Consip ha avviato la realizzazione del MEPI *“Mercato Elettronico della PA a disposizione delle scuole italiane per facilitare i loro acquisti di soluzioni integrate per la didattica digitale”*.
- Il MePI, inteso come area posizionata all'interno del MEPA, sottende alle Regole del Sistema E-Procurement e conserva le modalità di funzionamento già definite.



Achille Cicarelli

Le procedure negoziate senza bando - l'iter procedimentale (art. 57, comma 6, d. lgs. 163/2006)



FLC CGIL | federazione lavoratori
della conoscenza

➤ Tale articolo (al quale rinvia anche l'art. 122) prevede che:

*“ove possibile, la stazione appaltante **individua** gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa **desunte dal mercato**, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e **seleziona almeno tre operatori economici**, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati **vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione**, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando”.*

Pertanto la norma impone:

1. Una indagine di mercato;
2. Un confronto concorrenziale
3. Una valutazione comparativa delle offerte nel rispetto dei principi comunitari in precedenza enunciati.



Achille Ciccarelli

Procedure negoziate: gli affidamenti in economia



FLC CGIL | federazione lavoratori
della conoscenza

- ✓ Le acquisizioni in economia possono essere effettuate:
 - ✓ **mediante amministrazione diretta:** le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
 - ✓ **mediante cottimo fiduciario:** la procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.



Achille Cicarelli

Procedure negoziate: il cottimo fiduciario



FLC CGIL | federazione lavoratori
della conoscenza

- Si applicano le seguenti procedure
- per importi pari o superiori a 40.000 euro e fino, per i lavori, a 207.000 Euro e, per servizi e forniture, a 134.000 Euro, occorre consultare, mediante invito almeno 5 operatori individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento (e dunque sulla base di criteri obiettivi);
- sotto i 40.000 euro, è possibile procedere all'affidamento previa acquisizione di almeno tre preventivi ai sensi dell'art. 34 del DI 44/2001; in ogni caso i soggetti da invitare vanno individuati nel rispetto dei principi comunitari e dunque sulla base di criteri obiettivi;
- sotto i 2.000 euro o sotto la maggiore soglia fissata dal Consiglio di Istituto, si può procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Codice e dell'art. 34 del DI 44/2001.



Achille Cicarelli


Procedure negoziate: il cottimo fiduciario



FLC CGIL | federazione lavoratori
della conoscenza

La lettera di invito deve riportare (art. 334 DPR 207/2010):

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;



Achille Cicarelli

Procedure negoziate: il cottimo fiduciario



FLC CGIL | federazione lavoratori
della conoscenza

i) La misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;

j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

k) l'indicazione dei termini di pagamento;

l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

Procedure negoziate: il cottimo fiduciario



FLC CGIL | federazione lavoratori
della conoscenza

- ✓ **Ulteriori principi:**
- ✓ **Vale comunque il divieto di artificioso frazionamento;**
- ✓ **Vale il principio di economicità e la regola generale dell'acquisizione ai migliori prezzi di mercato; verifica della congruità economica;**
- ✓ **Vale il rispetto dei parametri prezzo-qualità Consip o delle convenzioni regionali;**
- ✓ **Vale la regola del criterio rotativo (fatta salva la specialità o l'infungibilità della prestazione);**
- ✓ **In caso di acquisizioni con finanziamenti comunitari è comunque necessario assicurare la tracciabilità di un confronto concorrenziale, ancorché semplificato.**
- ✓ **forme di pubblicità preventiva o adozione di "albi aperti";**
- ✓ **preventiva fissazione e ponderazione degli elementi di valutazione delle offerte;**
- ✓ **rispetto delle regole di valutazione prefissate;**
- ✓ **contestualità della presentazione delle offerte;**
- ✓ **pubblicità delle sedute di gara.**



Achille Cicarelli



Procedure negoziate: il cottimo fiduciario

- ✓ Comunicazione dell'aggiudicazione: opportuna applicazione dell'art. 79 del Codice;
- ✓ Pubblicazione dell'esito della procedura sul profilo del committente;
- ✓ Verifica dei requisiti: acquisizione del DURC;
- ✓ Verifica antimafia per importi maggiori di Euro 150.000,00 (art. 95, D.lgs. 159/11);
- ✓ Stipula a mezzo scrittura privata (o diritti di rogito applicabili solo in caso di intervento attivo Segretario o ufficiale rogante);
- ✓ Indicazione costi sicurezza e allegazione del DUVRI;
- ✓ **Clausola tracciabilità pagamenti, ex art. 3, c.8, L. 136/2010;**
- ✓ **Rispetto del termine minimo di 35 gg prima di stipulare il contratto** (cd. clausola dello stand-still). Non è necessario rispettare il termine minimo di 35 gg per la sottoscrizione del contratto nei seguenti casi: a) è stata ammessa o è stata presentata una sola offerta; b) acquisto effettuato tramite centrale di committenza.



IL DURC

- **Articolo 38, comma 3, d.lgs. 163/06: “le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva”;**
- **Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contiene chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 31 del D.L. 69/2013 (conv. in L. 98/2013):**
- **il DURC “in corso di validità” deve essere acquisito:**
 - “a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;***
 - b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;***
 - c) per la stipula del contratto;***
 - d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;***
 - e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale”.***
- **il DURC relativo alla lettera a) è espressamente considerato utile, se in corso di validità, anche per le ipotesi contemplate alle lettere b) e c)**



IL DURC

- il DURC, acquisito per le ipotesi sopra elencate, è valido per la durata di **120 giorni** dalla data del suo rilascio. Trattasi di una disposizione introdotta, in sede di conversione del D.L. n. 69/2013, dalla L. n. 98/2013 – quest’ultima in vigore dal 21 agosto u.s. – e che pertanto **risulta applicabile esclusivamente ai DURC rilasciati dopo tale data. I DURC rilasciati prima del 21 agosto u.s.** – atteso peraltro la mancata conversione in legge della disposizione contenuta nel D.L. n. 69/2013, che prevedeva una validità pari a 180 giorni – **godranno di una validità di 90 giorni, così come previsto dalla disciplina previgente.**
- il DURC acquisito ai fini di cui alla lett. a) (*“per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”*), *la durata di 120 giorni di validità decorre, evidentemente, non dalla data del rilascio ma dalla data, indicata nel Documento, di verifica della dichiarazione sostitutiva.*
- dopo la stipula del contratto, il DURC deve essere acquisito al concreto verificarsi delle ipotesi di cui alle lettere d) ed e), con esclusione di quello previsto per il pagamento del saldo finale.



IL DURC

- viene meno l'esigenza per le stazioni appaltanti di acquisire un numero di DURC pari al numero dei SAL o delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale.
- unica eccezione è costituita dal DURC previsto per la fase del pagamento del saldo finale, ossia per ogni pagamento che definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima fattura).
- il DURC acquisito per le predette fattispecie, se in corso la validità, è utilizzato anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.



Equitalia

- *Le Istituzioni Scolastiche, in qualità di stazioni appaltanti, prima di procedere al pagamento di corrispettivi per lavori, servizi o forniture, sono tenute:*
- *per corrispettivi superiori 10.000 euro, a verificare, per il tramite di Equitalia mediante una procedura di registrazione sul portale www.acquistinretepa.it, se il creditore risulti adempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali;*



La clausola di tracciabilità dei flussi finanziari

- *Le Istituzioni Scolastiche, in qualità di stazioni appaltanti, sono tenute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con gli affidatari: la clausola di tracciabilità dei pagamenti.*
- *Si tratta di un obbligo che trova applicazione per tutti i tipi di procedura: aperta, ristretta, negoziata (cottimo, servizi parzialmente esclusi).*

Dalla presentazione della proposta alla autorizzazione del progetto



FLC CGIL | federazione lavoratori
della conoscenza

A seguito della pubblicazione dell'Avviso MIUR per la presentazione delle proposte, il Collegio dei Docenti dell'Istituto delibera la partecipazione al progetto.

La proposta, elaborata e presentata secondo le modalità e i termini previsti dall'Avviso, viene sottoposta all'iter di selezione e, in caso di esito positivo, viene ammessa a finanziamento.

Una volta ricevuta la comunicazione di autorizzazione del Progetto, il Consiglio d'Istituto delibera l'iscrizione delle relative spese nel Programma Annuale.

NB: L'adesione ai progetti del PON deve essere sempre inserita nel P.O.F.

Il Fascicolo di Progetto deve contenere:

- Avviso MIUR;
- Copia della Delibera CD di adesione al progetto
- Copia della proposta, sottoscritta e vidimata dal DS;
- Lettera di autorizzazione
- Copia della Delibera CI e/o Decreto DS per l'iscrizione delle spese nel Programma Annuale

Conferimento incarichi interni



FLC CGIL | federazione lavoratori
della conoscenza

Per il conferimento di incarichi a personale interno, la procedura da seguire è la seguente:


Emanazione di una Circolare interna da parte del DS con la quale si invita il personale a presentare la propria candidatura (allegando il CV)

Comparazione, da parte di una commissione appositamente nominata, dei CV ricevuti sulla base dei criteri e dei punteggi definiti dagli OO.CC.

Conferimento dell'incarico (esplicitando compiti, numero ore e costo orario)

Il Fascicolo di Progetto deve contenere:

- Copia della Delibera OO.CC. relativi ai criteri di selezione degli interni e degli esperti e per l'acquisizione dei servizi
- Documentazione relativa alle procedure di selezione delle risorse umane (Circolare interna, graduatoria provvisoria e definitiva, verbali, etc.).
- Atti di nomina (esperti, tutor, personale ATA, etc.)



Achille Cicarelli

Conferimento incarichi esperti




FLC CGIL | federazione lavoratori della conoscenza

Per il conferimento di incarichi ad esperti, l'Istituto nominerà un'apposita Commissione per la valutazione delle candidature:

La procedura da espletare è la seguente:

1. **Avviso** ad evidenza pubblica da parte del DS con il quale si indicano le attività messe a bando in termini di: titoli ed expertise (CV), criteri di selezione e relativi punteggi; impegno richiesto (durata e costo orario), sede di svolgimento delle attività
2. L'Avviso deve:
definire modalità e termini di presentazione della candidature
essere inserito sia nel sito web dell'Istituto che nell'apposito spazio presente nel sito del MIUR:



Achille Cicarelli



(segue ...) Conferimento incarichi esperti

- 3) Ricezione delle **candidature con allegato il CV** comprovante il possesso dei titoli e delle esperienze specifici, così come richiesto dall'Avviso. Le candidature devono essere assunte al protocollo dell'Istituto (attenzione alla incompatibilità tra candidati e parenti componenti della Commissione – art 51 CPC)
- 4) Comparazione dei CV sulla base dei criteri e dei punteggi fissati dagli OO.CC. (verbali della Commissione)
- 5) Formazione della **graduatoria provvisoria**
- 6) Presentazione di eventuali ricorsi
- 7) Formazione della **graduatoria definitiva** e sua **pubblicazione** nell'albo dell'Istituto
- 8) Conferimento **incarico**

Dall'avvio fino alla chiusura della programmazione



FLC CGIL | federazione lavoratori
della conoscenza

Il Fascicolo di Progetto deve contenere, inoltre:

Dichiarazioni di avvio e chiusura

Registri firma (allievi, esperti e tutor) e verbali delle attività

Documentazione finanziaria: ricevute dei modelli CERT e REND sottoscritti dal DS e dal DSGA; mandati di pagamento 'quietanzati'; fatture; prospetto riepilogativo dei costi delle risorse umane

Scheda 'Area di accompagnamento opzionale in favore degli alunni diversamente abili – Legge 104/92'

Registro carico/scarico del materiale di consumo

Documentazione relativa alle azioni di pubblicità

Ogni altra documentazione inerente il progetto e oggetto di comunicazione con l'AdG (richieste di proroga, deroga, modifica, chiusura anticipata, etc.)



Achille Cicarelli



decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Il Miur mette le mani avanti affermando che *"la materia degli appalti pubblici è in continua evoluzione e che le Linee guida fornite da questo Ufficio, avendo una funzione di supporto, orientamento e pratiche di composizione, non sostituiscono la disciplina contenuta nel Codice degli Appalti e nelle ulteriori disposizioni medio tempore intervenute ne esentano le Istituzioni scolastiche da un adeguato aggiornamento normativo"*.



Il nuovo codice degli appalti è incentrato sulla qualità del progetto esecutivo a gara, delle stazioni appaltanti, degli operatori economici e delle gare, per le quali il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (che coniuga offerta economica e offerta tecnica), che in precedenza rappresentava solo una delle alternative a disposizione delle stazioni appaltanti, diviene il criterio di aggiudicazione preferenziale, nonché obbligatorio per i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica e per quei servizi in cui è fondamentale l'apporto di manodopera nei settori in cui prevale l'esigenza di qualità o di tutela dei lavoratori.

È richiesta la qualificazione sia agli operatori economici, per i quali è prevista una specifica disciplina, sia alle stazioni appaltanti, secondo *standard* predefiniti e sistemi premianti che consentono, progressivamente, di appaltare opere, lavori e servizi più costosi e complessi. Punti centrali sono la certezza dei tempi e delle risorse e il limite alle varianti in corso d'opera. Per quanto sopra esposto gli appalti nelle scuole seguiranno obbligatoriamente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Rimane confermato l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per lavori, servizi e forniture di importo infra 40.000 euro, rispetto al quale devono comunque rispettarsi i principi del divieto di frazionamento artificioso (reso ancora più pregnante dall'obbligo di programmazione per gli acquisti di beni e servizi per importi unitari pari o superiore a 40.000 euro), della rotazione e della verifica di congruità economica (opportunamente mediante indagini di mercato). Si devono peraltro richiamare sul punto le raccomandazioni dell'ANAC, dettate nella propria determinazione n. 12/2015 ("Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione"), ove, "con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria", si è suggerita l'adozione di "Direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro".



FLC CGIL | federazione lavoratori
della conoscenza


*Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti*


*Autorità Nazionale
Anticorruzione*

Comunicato del 22 aprile 2016

**Comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, Graziano Delrio e del Presidente dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione, Raffele Cantone**

Nuovo codice dei contratti pubblici

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 - Supplemento Ordinario n. 10, si rende opportuno precisare quanto segue:

1. Ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016.

In caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, restano egualmente disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente in relazione alle quali, alla medesima data del 18 aprile 2016, siano stati inviati gli inviti a presentare offerta.

2. La nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come previsto dall'art. 216 dello stesso, si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Tale disciplina trova altresì applicazione, nei casi di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure di selezione in relazione alle quali i relativi inviti a presentare offerta siano inviati a decorrere dalla data del 19 aprile 2016.


3. Gli atti di gara già adottati dalle amministrazioni, non rientranti nelle ipotesi indicate al punto 1., dovranno essere riformulati in conformità al nuovo assetto normativo recato dal decreto legislativo n. 50 del 2016.

Graziano Delrio

Raffaele Cantone



FLC CGIL | federazione lavoratori
della conoscenza



Achille Ciccarelli